

STATUTO

**VILLARZILLA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
A.R.L. - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARDEA RM VIA VERONA 70

Numero REA: RM - 1355100

Codice fiscale: 12157881009

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP.N. 4262 RACC.N. 3299

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) - E' costituita la Società cooperativa sociale denominata

"Villarzilla Società Cooperativa Sociale a r.l. - ONLUS".

La Società Cooperativa ha sede nel Comune di Ardea (RM) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi di legge.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque le unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso.

Art. 2) - La società Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

SCOPO - OGGETTO

Art. 3) - La Società Cooperativa, nel rispetto dei principi della mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e seguenti c.c., non ha scopo di lucro ed intende perseguire l'interesse generale della comunità per la promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, in modo di effettuare attraverso la gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi e attraverso la gestione in forma associata dell'azienda nella quali i soci cooperatori prestano la propria attività lavorativa in continuità di occupazione e nelle migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della L. 3 aprile 2001 n. 142.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di

servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di adulti, anziani, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale - con riferimento ai portatori di handicap e con ritardi di apprendimento, ragazzi o minori con problemi socio-culturali o comunque facenti parte delle categorie svantaggiate, persone tossicodipendenti o con problemi alcool correlati - nonché ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- servizi e centri di riabilitazione;
- centri di accoglienza semiresidenziali e residenziali;
- attività di prevenzione;
- attività di sostegno scolastico;
- centri, strutture, spazi di socializzazione ed animazione culturale, del tempo libero e del turismo;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso le altre strutture di accoglienza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale per renderla più consapevole e disponibile all'attenzione alle persone in difficoltà, con particolare attenzione al mondo della scuola;
- attività di formazione, consulenza, orientamento;
- attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della nonviolenza;
- attività di rimozione delle difficoltà di ordine economico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del sud del mondo.
- attività di pulizie, servizi alla persona.

La cooperativa può svolgere ogni attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo settore.

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annessi, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti, con esclusioni delle

operazioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e alla legge 17 maggio 1991 n. 157.

Pertanto la Cooperativa sociale si configura come una Cooperativa sociale ai sensi della lettera a) del 1 comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa potrà promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio di amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma di società cooperative per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti e organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

CATEGORIE DI SOCI - CONFERIMENTI

Art. 4) - Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono altresì diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere in qualunque modo alla realizzazione degli scopi sociali.

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dall'art. 2522 del C.C.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- 1) **soci prestatori** - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- 2) **soci fruitori** - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente - dei servizi prestati dalla cooperativa;
- 3) **soci volontari** - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;
- 4) **soci elementi tecnici e amministrativi** - nel numero

strettamente necessario al buono funzionamento della cooperativa che ai fini del presente statuto sono a tutti gli effetti soci cooperatori. Agli elementi tecnici e amministrativi, per quanto compatibili si applicheranno tutte le forme statutarie previste per i soci cooperatori;

5) categoria speciale di soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate,

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

CONFERIMENTO DEI SOCI

ART. 5) - Il valore minimo delle quote, ai sensi dell'art. 2525 del C.C. è determinato in Euro 50,00 (cinquanta/00).

CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI PRESTATORI

ART. 6) - I nuovi soci prestatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse della loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nella cooperativa. I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci prestatori.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quella determinata dall'organo amministrativo in apposito regolamento.

I soci speciali godono dei diritti e devono adempiere ai doveri che pure verranno indicati più dettagliatamente nel

regolamento da adottarsi.

I soci speciali possono essere esclusi anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento. nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci prestatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale. conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario dell'interessato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo il termine e le modalità di legge e del presente statuto.

ART. 7) - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo con i seguenti dati:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- 2) attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- 3) ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
- 4) motivo della richiesta e categoria dei soci a cui intende essere iscritto;
- 5) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. compresi i regolamenti interni.

ART. 8) - Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo amministrativo. L'eventuale diniego deve essere motivato.

Il nuovo ammesso deve versare a titolo di sovrapprezzo, oltre l'importo della quota minima sociale sottoscritta ed alla tassa di ammissione, un'ulteriore quota di capitale sociale da determinarsi dall'Organo di amministrazione per ciascun esercizio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione, del sovrapprezzo e di quanto altro dovuto.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro dei

soci.

QUOTE

ART. 9) - Il valore minimo delle quote, ai sensi dell'art. 2525 del C.C. è determinato in Euro 50,00 (cinquanta/00).

VICENDE DEL RAPPORTO SOCIALE

CAUSE DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

ART. 10) - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ed altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assume iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (si tratta dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale);
- l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinati, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 12, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

o) che non adempia o si rifiuti di adempiere alla ricapitalizzazione nonché alle richieste di pagamento eventualmente rivoltegli dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 7, lettera g) del presente statuto.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione del libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

RECESSO

ART. 11) - 1. Il recesso del socio cooperatore è consentito nei singoli casi previsti dalla legge.

La dichiarazione di recesso deve essere trasmessa per iscritto, sotto pena di nullità, all'Organo Amministrativo che provvede all'annotazione sul libro soci.

2. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

3. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo, potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

DECADENZA

ART. 12) - 1. La decadenza, quale forma speciale di esclusione, è pronunciata dall'Organo Amministrativo, in merito ai soci:

A. che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;

B. che si trovino in stato di interdizione e che per qualsiasi motivo non possano partecipare o si trovino in condizioni di incompatibilità con il perseguimento dello scopo sociale, fermo restando la facoltà dell'Organo Amministrativo, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di non pronunciare la decadenza.

2. Il socio a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di cause di decadenza è tenuto, sotto pena di esclusione, a darne tempestiva informazione scritta all'Organo Amministrativo.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effetto dalla annotazione sul Libro Soci.

ESCLUSIONE

ART. 13) - 1. La deliberazione di esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo nelle ipotesi di legge e di inadempimento agli obblighi sociali, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo:

A. inosservanza dello statuto, dei regolamenti statutari e delle deliberazioni degli organi sociali;

B. rifiuto senza giustificato motivo di prestare la propria attività in favore della società, sul territorio italiano, anche presso società, consorzi e associazioni o enti ai

quali la società partecipa;

C. inadempimento previa diffida ad adempiere, nel pagamento della quota sociale;

D. sussistenza di situazioni di incompatibilità;

E. mancata comunicazione all'Organo Amministrativo dell'esistenza a proprio carico delle cause di decadenza di cui al precedente art. 12;

F. produzione, con dolo o colpa grave, di danni o pregiudizi materiali o morali alla società.

2. La deliberazione di esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

4. Al socio escluso può essere applicata una penale il cui limite massimo, che sarà determinato dall'Organo Amministrativo nella stessa deliberazione di esclusione, non può in ogni caso superare l'importo della quota sociale, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni che possono essere compensati dalla società fino alla concorrenza della quota sociale, è fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Qualora non sia determinato l'ammontare del danno, la società potrà trattenere la quota sociale fino alla liquidazione del danno stesso.

MORTE DEL SOCIO

ART. 13bis) - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura secondo le disposizioni dell'art. 2534 e segg. del C.C.

Non è previsto il subentro nella partecipazione del socio deceduto. Le quote non rimborsate saranno devolute alla riserva ordinaria.

LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

ART. 14) - 1. Nei casi di estinzione del rapporto sociale, fermo restando quanto previsto specificatamente ai precedenti art. 10, 11, 12, 13 e 13bis, al socio cooperatore o ai suoi eredi spetta la liquidazione della quota sociale. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è estinto e in ogni caso in misura non superiore al valore nominale della quota versata.

2. Al rimborso si provvede nei tre mesi successivi all'approvazione del bilancio, salvo il diritto della società di compensare eventuali crediti nei confronti del socio.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 21) - 1. Il patrimonio sociale della Società è costituito:

A. dal capitale sociale;

B. dalla riserva legale o ordinaria, indivisibile,

costituita a norma di legge, dalle destinazioni di bilancio;

C. dalle eventuali riserve straordinarie.

D. da altri fondi di riserva e/o somme accantonate ai sensi di legge e da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

3. le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri soci, con effetto verso la cooperativa.

ART. 24) - 1. Il versamento del capitale sottoscritto deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea, nei modi e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo per le quote dei soci cooperatori, e secondo quanto stabilito dall'Assemblea, per le altre categorie di azioni.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

ART. 25) - 1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) di Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

ART. 26) - 1. Il bilancio di esercizio, completo dei documenti richiesti, è redatto dall'Organo Amministrativo, nei modi e nelle forme previste dalle norme di legge, alla fine di ogni esercizio sociale.

2. Esso è corredato, se obbligatorio per legge o se comunque redatta, da una relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione sociale, indicante specificatamente i criteri in essa seguiti per il conseguimento degli scopi statutarî, in conformità con il carattere cooperativo della società.

ART. 27) - 1. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

A. al fondo di riserva legale o ordinaria, in misura non inferiore ai limiti di legge, indivisibile dai soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto dello scioglimento, ai sensi della legislazione vigente;

B. ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura stabilita a norma di legge;

C. una eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 7 della legge nr. 59 del 31/01/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

D. ad eventuali fondi di riserva straordinaria, mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto dello scioglimento, ai sensi

della legislazione vigente;

E. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

F. per la parte eventualmente residua, a fini mutualistici, per la realizzazione degli obbiettivi perseguiti dalla cooperativa, ai sensi della legge, e di statuto, individuati dall'Assemblea con criteri e modalità disciplinate in apposito regolamento.

2. L'Assemblea è sovrana nel deliberare che il dividendo di cui alla lettera e) venga destinato all'aumento delle quote sociali fino al massimo stabilito dalle leggi vigenti.

3. L'Assemblea può deliberare in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi, che la totalità dell'utile netto di bilancio, fatta eccezione per la destinazione di cui alla lettera b), venga devoluta ai Fondi di riserva.

4. L'Assemblea, può, in ogni caso, destinare gli utili, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili fra soci non cooperatori.

5. La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

6. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione degli utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente .

RISTORNI

ART. 28) - L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione di bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento della quota detenuta da ciascun socio;
- attribuzione di obbligazioni;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso.

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' - ORGANI SOCIALI

ART. 29) - 1. Sono organi della società:

- A. l'Assemblea dei soci;
- B. l'Organo Amministrativo;
- C. il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato;
- D. il Revisore contabile.

ART. 30) -1. Per la migliore attuazione dello scopo sociale e al fine di garantire un corretto funzionamento tecnico ed amministrativo della società, l'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria può adottare uno o più regolamenti.

ASSEMBLEE

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 31) - 1. Le Assemblee dei Soci sono Ordinarie e Straordinarie ai sensi di legge.

ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 32) - 1. L'Assemblea Ordinaria:

- A. discute ed approva il bilancio dell'esercizio precedente, deliberando sulla distribuzione degli utili netti annuali;
- B. procede alla nomina delle cariche sociali;
- C. determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli Amministratori e gli emolumenti annuali dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- D. delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- E. adotta Regolamenti statutari.
- F. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società, riservati alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto, o sottoposti al suo esame ai sensi di legge o posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio ha luogo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure anche entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

3. L'Assemblea Ordinaria ha altresì luogo ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 33) - 1. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante, sulla proroga o sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori e sulle altre materie riservate dalla legge alla sua competenza.

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

ART. 34) - 1. Le Assemblee sono convocate mediante avviso affisso nella sede sociale e con altra ulteriore comunicazione mediante lettera, sms, fax, posta elettronica ovvero altro mezzo ritenuto equipollente da comunicarsi ai

soci, all'indirizzo risultante a libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per l'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché del luogo del giorno e dell'ora stabiliti, ai sensi di legge, per la seconda convocazione. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o del revisore unico qualora nominati.

3. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.

4. Gli Amministratori della Società

DIRITTO DI VOTO

ART. 35) - 1. Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare delle quote possedute, a condizione che risulti iscritto da almeno tre mesi nel Libro Soci e che non sia in mora nel versamento delle quote sottoscritte.

3. I soci che non possono intervenire alle Assemblee, possono farsi rappresentare solo da un altro socio che abbia diritto di voto e che sia delegato per iscritto. Non possono essere mandatarî gli Amministratori, i Sindaci, i soci non aventi diritto al voto. I documenti attestanti le deleghe al voto, devono essere menzionati nel verbale e conservati dalla Società.

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 36) - 1. In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti spettanti ai soci; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

2. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 37) - 1. In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti spettanti ai soci; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

2. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti

spettanti ai soci presenti o rappresentati.

3. Qualora le deliberazioni abbiano ad oggetto lo scioglimento anticipato, la proroga, la liquidazione della Società, il cambiamento dell'oggetto sociale, la fusione o il trasferimento della sede sociale all'estero, le deliberazioni dovranno essere assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza in proprio o per delega, e con il voto favorevole di almeno la metà del totale dei voti spettanti ai soci.

ART. 38) - Alle votazioni di qualsiasi tipo, genere e oggetto si procederà sempre con voto palese per alzata di mano o per appello nominale.

E' vietato il voto segreto.

PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

ART. 39) - 1. Le Assemblee sono presiedute, dall'Amministratore Unico qualora previsto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, o da persona designata dall'Assemblea.

2. Il segretario è nominato dall'Assemblea, anche tra i non soci. Il Segretario non è nominato quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

3. Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio. I verbali dovranno essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

ART. 40) -1. Le deliberazioni delle Assemblee, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatti salvi i casi di invalidità o di nullità previsti dalla legge e dalla clausola di cui all'art. 3 del presente statuto.

ORGANO AMMINISTRATIVO - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 41) - 1. La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico se previsto dalle vigenti normative o da un Consiglio di Amministrazione. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore Unico o almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto, iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni ed in regola con l'adempimento delle obbligazioni sociali.

2. L'Organo Amministrativo dura in carica tre anni.

3. Nel caso vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà sostituirli per cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio

Sindacale, se nominato; gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea Ordinaria, nella quale viene proposta all'approvazione dei soci la loro conferma fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito. Se nel corso dell'esercizio dovesse mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e convocherà l'Assemblea per le nuove nomine.

4. Gli Amministratori della Società sono esonerati dal prestare cauzione, ma le loro quote resteranno vincolate per tutta la durata della carica e fino a quando non abbiano reso il conto della gestione.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

ART. 42) - Per gli amministratori sono previsti compensi, che verranno deliberati dall'Assemblea ai sensi di legge.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 43) - 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi legalmente lo sostituisce, ogni qualvolta egli lo riterrà opportuno o vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si svolgono di norma presso la sede legale; esse possono tuttavia essere convocate anche altrove purché in Italia.

3. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assiste un segretario che provvede alla verbalizzazione, ai sensi di legge, in apposito libro; il segretario è designato dal Presidente o da chi lo sostituisce, di volta in volta, tra i componenti il Consiglio di Amministrazione. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, se invitati e senza diritto al voto, i Direttori Tecnici, i Responsabili o gli addetti dei vari settori aziendali e chiunque il Consiglio ritenga di volta in volta opportuno.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE

ART. 44) - 1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

2. Le votazioni sono a scrutinio palese.

3. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

4. Le deliberazioni sono verbalizzate ai sensi di legge e sono sottoscritte dai Consiglieri presenti, e dal segretario designato.

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

ART. 45) - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte in conformità alle disposizioni di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie e vincolanti per tutti i soci.

POTERI

ART. 46) - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi

poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- f) deliberare su tutte le altre materie previste dalle disposizioni di Legge;
- g) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione di nominare il Direttore e il Vice Direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci e circa le eventuali penali da applicare ai soci esclusi;
- l) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

RAPPRESENTANZA SOCIALE - ORGANI DELEGATI - CARICHE SOCIALI

ART. 47) - 1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente. Sempre che siano nominati dall'assemblea che delibera i componenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione può conferire, anche in forma disgiunta, ogni opportuna e necessaria facoltà, al Presidente, al Vice Presidente, a Consiglieri di Amministrazione e a personale della Società.

PRESIDENZA - RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART. 48) - 1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale.

2. L'Amministratore Unico o il Presidente hanno la legittimazione alla causa ed al processo, nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione, con la facoltà di nominare avvocati e procuratori.

3. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri in tutto o in parte, ad uno o più membri del Consiglio e/o al personale della Cooperativa.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue mansioni, la rappresentanza e la firma sociale, competono al Vice Presidente o ai Consiglieri Delegati, se nominati. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente o dei Consiglieri Delegati costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORI DELEGATI

ART. 49) - 1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, determinandone i poteri, un Comitato esecutivo e/o uno o più Consiglieri Delegati.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

ART. 50) - La nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è obbligatoria nei casi di Legge. Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Ove non sia nominato il collegio sindacale, il controllo contabile potrà essere affidato ad un revisore legale.

CLAUSOLA ARBITRALE - PROCEDURA DI CONCILIAZIONE E CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 51) - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro unico che giudicherà ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente della Camera di Commercio ove la società ha la sua sede legale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

DISPOSIZIONI FINALI - SCIoglimento

ART. 52) - 1. La società si scioglie:

- A. per decorso del termine;
- B. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- C. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea;
- D. per deliberazione dell'Assemblea;
- E. per la perdita del capitale sociale.

LIQUIDAZIONE

ART. 53) - 1. Verificandosi una delle cause di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

3. In caso di scioglimento della Società, il patrimonio residuo, dedotto il capitale versato ed eventualmente rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo

sviluppo della cooperazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale vigente in materia.

NORME DI RINVIO

ART. 54) - Il rapporto sociale tra la società cooperativa e i soci, nonché il funzionamento tecnico e amministrativo e il trattamento economico dei soci e del personale dipendente, possono essere disciplinati da eventuali Regolamenti interni redatto dall'Organo Amministrativo ed approvati all'assemblea.

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti Interni, valgono le disposizioni di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente e le norme in materia di società per azioni.

F.TO: ALFREDO SCAGLIONE

F.TO: NOTAIO EUGENIO SCIPIONE - SIGILLO

19 di 19